**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

***PROPOSTA MODIFICA***

**TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE**

**Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni, dichiarazioni e versamento**

**Articolo 42**

**Riduzioni del Canone**

1. Sono previste le seguenti **riduzioni per le occupazioni permanenti**:
2. le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
3. per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate la tariffa è ridotta del 70 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale.
4. per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50 per cento.
5. per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta del 50 per cento;
6. per gli accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale e per una superficie massima di 10 metri la tariffa è ridotta del 70 per cento qualora venga rilasciato dall’Amministrazione Comunale agli aventi diritto l’apposito cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi;
7. per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta del 70 per cento;
8. Sono previste le seguenti **riduzioni per le occupazioni temporanee**:
9. le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
10. per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
11. per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni e fino a un mese la tariffa è ridotta del 20 per cento fatta eccezione per le occupazioni mercatali disciplinate da apposito regolamento.
12. per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento fatta eccezione per le occupazioni mercatali disciplinate da apposito regolamento.
13. per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
14. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte del 30 per cento.
15. per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia le tariffe sono ridotte del 20 per cento.
16. per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta del 80 per cento.
17. per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50 per cento.
18. ***per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche domandate da esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si applica la tariffa prevista per le occupazioni a carattere permanente***

1. Sono previste le seguenti riduzioni **per la diffusione di messaggi pubblicitari**:
2. 50 per cento delle tariffe riportate nell’allegato B) del presente regolamento per:
* la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi del successivo articolo 42, comma 1, lettera i). La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all’atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l’esercizio di attività commerciali;
* la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l’ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all’oggetto dell’iniziativa pubblicitaria;
* la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza.
1. Per l’applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all’ente promotore. Nel caso in cui l’ente non sia unico o principale promotore dell’evento e appaiano, invece, sponsor commerciali o aziende terze tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.